

Comodato costituito dal venditore anteriormente alla vendita – Cass. n. 664/2016

Inopponibilità all'acquirente del bene - Ragioni.

Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 664 del 18/01/2016

corte

cassazione

664

2016